



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
GUARDIA COSTIERA

Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia

Via Iasolino, 57 – 80077 Ischia - 081/991417 – 081/982845 – ischia@guardiacostiera.it

SEZIONE TECNICO-OPERATIVA

ORDINANZA N.58 / 2009

Argomento: **PORTO DI CASAMICCIOLA TERME**
REGOLAMENTO DEGLI ORMEGGI E DELLE SOSTE DELLE NAVI -

Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Ischia,

- VISTO che, ai sensi dell'art 104 D.Lgs 31 marzo 1998 n° 112, in attesa del riordino di cui alla Legge 5 giugno 2003, n°131, spettano allo Stato, ed all'Autorità Marittima quale articolazione periferica dello stesso, in relazione ai profili in argomento, le funzioni per lo svolgimento dell'attività amministrativa e della polizia nei porti di cui al Titolo II del Codice della Navigazione, con particolare riferimento agli artt. 62, 63, 65 e 81;
- VISTO che la disciplina degli accosti, ormeggi e sosta delle navi in porto attiene a valutazioni di carattere tecnico-operativo e di sicurezza della navigazione, il cui ambito, estendendosi dalla navigazione fino all'ormeggio, non può prescindere dall'adozione di criteri di carattere generale di sicurezza da seguire per la navigazione in ambito portuale;
- VISTO che, in funzione di quanto sopra premesso, la regolamentazione degli attracchi e del movimento delle navi in porto posta dall'Autorità Marittima è connessa al principio fondamentale della sicurezza della navigazione, di cui il regime degli accosti nei porti costituisce specifica applicazione;
- VISTO che, in relazione al disposto di cui all'art. 3, L. 241/1990, gli atti di normazione di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione di competenza del Comandante del Porto – Capo del Circondario sono esclusi da ogni obbligo di motivazione;
- RITENUTO opportuno, in ogni caso, richiamare nelle presenti premesse, seppur nell'ambito di un quadro di sintesi, elementi e valutazioni dell'attività discrezionale posta in essere a tutela del richiamato interesse pubblico normativamente attribuito a questa amministrazione;
- VISTA la nota prot n° 0532 in data 15/01/08, con la quale questo Ufficio ha convocato una riunione con i rappresentanti della Regione Campania e delle Società di navigazione avente ad oggetto i servizi di collegamento marittimi dal Porto di Casamicciola Terme
- VISTO il verbale, integralmente richiamato, della conferenza sopra citata, tenutasi presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 22.01.2008 e ponderate integralmente le risultanze della conferenza stessa;
- VISTA la nota prot. n° 9676 datata 21.07.2008 con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha convocato una conferenza dei servizi riguardante il trasporto verso la terraferma di RRSSUU e carburanti, nel corso della quale ha evidenziato la necessità di trovare soluzioni di ormeggio per le unità destinate all'effettuazione del trasporto in argomento al fine di consentire una regolare effettuazione del servizio in parola;
- VISTO il fax prot.n° 2313 datato 19.07.2008, con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme ha evidenziato ai soggetti ritenuti interessati le problematiche pertinenti la sosta inoperosa delle unità adibite al trasporto di RRSSUU e carburanti;
- VISTO il foglio prot. n° 2350 datato 24.07.2008, con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme ha interessato sugli esiti della conferenza di servizi i soggetti interessati;
- VISTA la propria ordinanza 15/02 del 08/03/02;
- VISTE le proprie ordinanze n° 18/02 e n° 07/03 (e ss. mm. ed ii.) rispettivamente in data 14/03/02, 12/03/03, il cui contenuto, richiamato nei limiti e nei termini di cui al successivo art. 14, si riporta in allegato al presente provvedimento;
- VISTA l'ordinanza n° 14/09 datata 12/03/2009 di questo Ufficio, relativa al regolamento degli ormeggi e delle soste delle navi nel Porto di Ischia;

VISTA	la Concessione Demaniale Marittima n° 90 – rep 671 - rilasciata dalla Regione Campania in data 28.06.2007 alla Società SNAV per la gestione del Pontile Italia'90 ubicato all'interno del Porto di Casamicciola Terme.
VISTO	il verbale di consegna di pertinenze di demanio marittimo ad altre amministrazioni dello Stato in data 16 luglio 2007, con il quale è stata consegnata al Comune di Casamicciola Terme un'area pari a mq 2698,86 sita a levante del Porto di Casamicciola;
RITENUTO	che, nonostante l'accesso e l'operatività nei porti sia regolamentato sulla base di valutazione di carattere tecnico, di esclusiva competenza del Comandante del Porto – Capo del Circondario, i quali non prevedono formalità istruttorie, sia stato in ogni caso valutata l'opportunità di utilizzare il modulo endoprocedimentale della riunione preliminare al fine di acquisire, dai soggetti potenzialmente interessati, ogni elemento utile in ordine alle esigenze connesse ai profili di traffico portuale sopra richiamati, tenuto anche conto che gli attracchi delle navi, e quindi anche la destinazione delle banchine/ormeggi, sono destinati a svolgere un servizio pubblico;
VISTA	la nota prot n° 02.01.05/3565 in data 04.03.09, con la quale questo Ufficio ha preliminarmente evidenziato ai competenti settori della Regione Campania, al Comune di Casamicciola Terme, ai Servizi tecnico Nautici ed alle Compagnie di Navigazioni esercenti nel Porto di Casamicciola, problematiche pertinenti l'ormeggio e la sosta delle navi, invitando i soggetti citati a voler partecipare con qualificato rappresentante ad una riunione presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 12.03.2009;
VISTO	il verbale, integralmente richiamato, della conferenza sopra citata, tenutasi presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 12.03.2009 e ponderate integralmente le risultanze della conferenza stessa;
VISTA	la nota prot. n° 4374 datata 26.03.2009, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha evidenziato le proprie osservazioni in merito alla revisione della disciplina degli ormeggi del Porto di Casamicciola Terme.
VISTA	la nota prot n° 02.01.05/5937 in data 09.04.09, con la quale questo Ufficio, al fine di acquisire ogni utile elemento pertinente le osservazioni sopra citate, ha richiesto ai competenti settori della Regione Campania, alle società di navigazione interessate ed a tutte le amministrazioni comunali dell'Isola d'Ischia di voler partecipare con qualificato rappresentante alla riunione in data 30.04.09 presso gli uffici del comandi in intestazione;
VISTO	il verbale, integralmente richiamato, della conferenza sopra citata, tenutasi presso i locali dell'ufficio in intestazione in data 30.04.2009;
VISTO	il contenuto del verbale della riunione tenutasi in data 07.05.09 presso gli uffici del comando in intestazione, con particolare riferimento alla necessità, manifestata da questo Ufficio Circondariale, di procedere alla revisione della disciplina degli ormeggi nel Porto di Casamicciola nei termini evidenziati nel corso della riunione del 12.03.09 cit;
VISTA	la nota datata 11.05.2009 della Soc. di Navigazione Tra.Spe.Mar., con la quale la predetta società di navigazione e la Soc. Pozzuoli Ferries S.r.l. hanno confermato la propria disponibilità, già espressa nel corso della riunione in data 12.03.09 cit., all'installazione a proprie spese di n° 02 bitte lungo il molo di sopraflutto del Porto di Casamicciola Terme;
VISTO	il provvedimento n° 50 datata 12.05.2009 con il quale la Regione Campania – Settore Demanio Marittimo autorizza le società di navigazione Tra.Spe.Mar e Pozzuoli Ferries S.r.l. alla posa in opera delle strutture di ormeggio di cui sopra;
VISTA	la nota prot. n° 2009.0556016 datata 23.06.2009, con la quale la Regione Campania – Settore Demanio Marittimo, vista la certificazione pertinente il collaudo delle opere di ormeggio realizzate dalle società di navigazione sopra richiamate sul molo di sopraflutto del Porto di Casamicciola Terme, autorizza l'utilizzazione delle strutture per i fini cui esse sono destinate;
RITENUTO	che, anche in relazione alle risultanze della riunione sopra richiamata, la standardizzazione di procedure mediante l'elaborazione di una univoca disciplina, preventivamente valutabile dai soggetti interessati in ordine alle rispettive esigenze logistiche ed organizzative, come pure quelle tecnico-nautiche proprie dei comandi di bordo, rappresenti un contributo significativo per aumentare il livello di sicurezza del traffico portuale in relazione ai profili sopra richiamati;
CONSIDERATO	che, nell'ambito dell'attività di regolamentazione di cui sopra, sia opportuno individuare, alla luce delle infrastrutture portuali disponibili e nelle more di eventuali diversi indirizzi pertinenti la destinazione delle aree forniti dall'amministrazione competente attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale, la disciplina delle esigenze quali quelle, a mero titolo esemplificativo, connesse a situazioni meteomarine avverse, avarie, etc, che determinano naturalmente la necessità di aumentare i margini di sicurezza per l'esecuzione delle manovre di ormeggio/disormeggio, sosta e movimentazione delle navi;
CONSIDERATA	che, nell'ambito dell'attività di regolamentazione di cui sopra, sia altresì necessario individuare le modalità di pianificazione ed effettuazione di corse suppletive rispetto a quelle programmate per far fronte a flussi di traffico e necessità di trasporto non programmabili;

CONSIDERATO	che, sulla base delle esigenze di cui sopra, sia conseguentemente necessario individuare criteri obiettivi e non discriminatori che, in funzione delle esigenze connesse alla sicurezza della navigazione di competenza dell'Autorità Marittima, come pure in mancanza di eventuali diversi specifici indirizzi in ordine alla destinazione delle aree interessate forniti dalle amministrazioni competenti, consentano una valutazione delle esigenze delle compagnie di navigazione interessate in relazione e nei limiti delle infrastrutture portuali attualmente disponibili per la gestione degli ormeggi e delle soste;
RITENUTO	quindi necessario, in relazione a quanto sopra esposto ed relazione all'opportunità di realizzare una coerenza normativa con quanto già disposto per il Porto di Ischia, interessato da connesso ed analogo traffico portuale, aggiornare la disciplina pertinente la tempistica e le modalità con cui vengono individuate le soluzioni di ormeggio e sosta delle navi maggiori di cui agli artt. 136 e seguenti Codice della Navigazione tipo Ro/Ro e navi passeggeri, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le navi ormeggiate nel porto di Casamicciola Terme;
CONSIDERATE	le caratteristiche tecniche delle unità già da anni operanti nel Porto di Casamicciola Terme in servizio di linea o con corse occasionali, con particolare riferimento a stazza, lunghezza fuori tutto e tipologia di attrezzature per lo sbarco/imbarco di merci/passeggeri, come pure la tipologia e la frequenza dei collegamenti di linea annualmente autorizzati dal competente settore della Regione Campania ai sensi della L.R. n° 03 del 28 marzo 2002;
VISTI:	gli articoli 17, 28, 30, 62, 63, 65, 81, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli articoli 59, 62, 63, 65, 67, 73 74 e 81 del Relativo Regolamento di Esecuzione, come pure l'art. 822 del Codice Civile;

ORDINA

Articolo 1 **Definizioni.**

Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- ü *Autorità Marittima*, l'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme;
- ü *Unità Ro/Ro* una nave passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli e che trasporta più di 12 passeggeri, ivi comprese le unità veloci da passeggeri come definite dal punto n° 2 della regola I del Capitolo X della "Convenzione Solas" del 1974 come successivamente emendata che trasportino più di 12 passeggeri;
- ü *Unità Ro/Ro da carico* una nave passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare direttamente i veicoli e che trasporta meno di 12 passeggeri;
- ü *Unità tipo Ro/Ro*, sia le Unità Ro/Ro che quelle Ro/Ro da carico;
- ü *Nave Passeggeri*, quelle così definite dal Cap. 1 – Regola 2, lett. f) della "Convenzione Solas" del 1974 come successivamente emendata;
- ü *Servizio di linea*, una serie di collegamenti effettuati in modo da assicurare il traffico tra gli stessi o più porti, oppure una serie di viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, in base ad un orario pubblicato, oppure con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente, per i quali in funzione delle pertinenti disposizioni di legge di riferimento, sia necessario un provvedimento di autorizzazione dell'Autorità Competente;
- ü *Corsa occasionale*, la corsa, richiesta della società armatrice per non previste o sopravvenute esigenze commerciali, effettuata al di fuori di programmazioni orarie o di quelle per la stessa compagnia già approvate dall'Autorità Competente;
- ü *Attività Operativa*, operazioni di caricazione/scaricazione di merci e/o di imbarco/sbarco passeggeri;
- ü *Sosta inoperosa*, l'occupazione di una banchina/ormeggio, in ore sia diurne che notturne, da parte di una nave arrivata senza dichiarazione di avaria e senza che la stessa svolga attività operativa e/o attività tecnica oppure non oltre i successivi 30 minuti dal termine della stessa attività.
- ü *Sosta tecnica*, l'occupazione di una banchina/accosto per l'effettuazione di attività tecnica;
- ü *Attività Tecnica*, rifornimento provviste e/forniture di bordo e/o rifornimento idrico e/o conferimento di rifiuti e/o residui del carico e/o interventi di manutenzione autorizzati dall'Autorità Marittima ai sensi delle disposizioni che seguono;
- ü *Autorità competente ad autorizzare collegamenti di linea*, l'A.G.C Trasporti e Viabilità della Regione Campania;
- ü *Unità e/o Navi*, qualora non diversamente stabilito dalle singole disposizioni, le navi di cui all'art. 2/1 della presente ordinanza;

Articolo 2

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina la tempistica e modalità con cui vengono individuati gli ormeggi e le soste delle navi maggiori di cui agli artt. 136 e seguenti Codice della Navigazione tipo Ro/Ro o passeggeri, le formalità di presentazione della relativa documentazione, nonché le norme cui devono attenersi le navi ormeggiate nel Porto di Casamicciola.

Le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano altresì, quando in esse espressamente indicato, alle unità di stazza lorda superiore alle 20 tsl e/o alle altre tipologie di imbarcazioni di volta in volta individuate.

Articolo 3

Ormeggi per operazioni commerciali

Gli ormeggi pubblici di seguito indicati ed ulteriormente evidenziati negli stralci planimetrici in allegato n°1 sono prioritariamente destinati all'effettuazione delle attività delle unità che effettuano scalo per operazioni commerciali nel Porto di Casamicciola:

- a) Banchina “Commerciale” – (Operativa)**
 - Bitte da 93 a 97 (posti di ormeggio da° 2 a n° 5)
- b) Banchina “Sopraflutto” – (Non operativa)**
 - Bitte da 97 a 113;
- c) Pontile “Italia 90”**
 - Bitte da 92 a 93.

E' consentito il contemporaneo ormeggio all'interno del Porto di Casamicciola Terme presso gli accosti di cui ai punti *sub* a), b) sopra citati di unità tipo Ro/Ro e passeggeri in numero non superiore a 4 (quattro), secondo le modalità meglio evidenziate nel successivo art.10.

Presso il “Pontile Aliscafi” assentito in concessione demaniale marittima è in ogni caso consentito il contemporaneo ormeggio di unità passeggeri idonee per caratteristiche tecniche ad operare presso la struttura in parola in numero non superiore a 2 (due).

3.1- Deroche

In merito a quanto immediatamente precede, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione, determinate da condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli e/o da specifiche diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie.

In relazione ad ogni esigenza connessa al traffico portuale, come pure in funzione di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e/o contingenti che lo rendessero necessario, potrà essere disposto l'ormeggio presso gli accosti in parola anche di diversa tipologia di unità.

Articolo 4

Richieste di accosto

Fermo restando quanto ulteriormente contenuto nel successivo art. 5, nell'Ordinanza 15/02 in data 08/03/02 dell'ufficio in intestazione ed in tutte le ulteriori disposizioni vigenti in tema di comunicazioni da presentare all'Autorità Marittima prima dell'approdo, il comandante o l'armatore della nave o il raccomandatario marittimo delle unità che intendono approdare nel porto di Casamicciola Terme devono presentare “domanda d'accosto” in osservanza alle disposizioni in materia di imposta di bollo.

In relazione a quanto immediatamente precede le domande trasmesse via E-mail o mediante trasmissione telefax dovranno essere regolarizzate entro 48 ore dall'effettuazione della corsa.

Detta “domanda d'accosto” deve pervenire all'Autorità Marittima entro le ore 11,00 dei giorni feriali ed almeno 24 ore prima della data del previsto arrivo. L'assegnazione degli ormeggi per gli accosti occasionali sarà effettuata, tenuto conto delle piazze ritenute per tali tipologie di corse disponibili ai sensi delle disposizioni che seguono, in funzione dell'ordine cronologico di presentazione della relativa istanza.

Nel caso di domande d'accosto presentate oltre il termine suddetto, in relazione ad esigenze connesse all'operatività dei propri uffici le stesse non verranno di regola prese in considerazione da questa Autorità Marittima che, in tal caso, non farà seguire ulteriori comunicazioni agli interessati.

Qualora eccezionalmente valutate, le richieste delle navi presentate oltre i termini suddetti saranno prese in considerazione solo successivamente a quelle delle navi le cui istanze di accosto siano state presentate nei termini previsti, che avranno in ogni caso priorità nell'assegnazione di un posto di ormeggio.

Una copia del provvedimento autorizzativo deve essere ritirato a cura degli interessati. Sarà in ogni caso onere dell'interessato riscontrare prima dell'effettuazione dell'accosto l'avvenuto rilascio della pertinente autorizzazione.

4.1- Deroche ai termini di presentazione delle richieste di accosto -

In relazione alle esigenze tradizionalmente connesse a periodi di massima affluenza turistica (periodo estivo, periodo Pasquale etc) eventuali deroghe alle disposizioni del presente articolo in materia di termini per la presentazione delle richieste di accosto, potranno essere autorizzate in via straordinaria dall'Autorità Marittima, qualora gli armatori interessati facciano pervenire entro le ore 11,00 dei giorni feriali ed almeno 24 ore prima della data della prevista esigenza, una pianificazione di massima degli accosti e/o delle modifiche alla programmazione accosti già disciplinata, che possa essere preliminarmente valutata dal servizio nostromo di questo ufficio. E' fatto salvo l'obbligo di regolarizzare la richiesta di accosto per le corse per le quali l'armatore ha valutato l'effettiva necessità di effettuazione.

Nel caso di unità passeggeri gestite dallo stesso armatore, che effettuano corse sulla base di collegamenti di linea approvati dall'autorità competente, è possibile presentare un'unica domanda (anche annuale) per l'ormeggio e la sosta delle proprie unità secondo le modalità contenute nel successivo articolo 5.

4.2- Ingresso in porto delle navi -

Tutte le unità autorizzate all'accosto in osservanza alle disposizioni che precedono, prima di entrare nel porto di Ischia devono richiedere via radio specifico nulla osta all'ingresso all'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme, che procederà, qualora necessario, ad indicare l'ormeggio presso il quale effettuare l'accosto.

Tutte le unità in attesa di autorizzazione all'ormeggio che deve essere rilasciata ai sensi del presente provvedimento dovranno attendere fuori del porto di Casamicciola Terme mantenendosi a debita distanza dall'imboccatura del porto al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali.

Tutte le disposizioni che precedono del presente articolo si applicano anche a tutte le imbarcazioni superiori a 20 Tsl., comprese quelle da diporto e da pesca.

Tutte le navi, imbarcazioni e natanti in genere inferiori alle 20 TSL possono accedere senza alcuna formalità entro le acque portuali ma, qualora intendano attraccare agli accosti di cui sopra, dovranno chiedere la preventiva autorizzazione con le modalità di cui al presente provvedimento;

Articolo 5

Navi di Linea – Programmazione annuale degli ormeggi e delle soste

Gli Armatori interessati, formalizzato dall'Autorità Competente il provvedimento autorizzativo all'effettuazione dei servizi di linea, sono tenuti a far pervenire annualmente, conformemente alle eventuali ulteriori indicazioni in merito che potranno essere fornite dall'autorità Marittima, la domanda di cui all'art. 4/1 u.c. comprensiva, oltre ai dati identificativi ed alle caratteristiche essenziali delle navi che verranno sistematicamente impiegate (nome, stazza lorda, lunghezza, larghezza, pescaggio, classe di navigazione, ecc.) anche delle linee di navigazione su cui opereranno, la relativa cadenza o periodicità, la prevista durata delle operazioni dei singoli accosti, con particolare riferimento anche alle soste inoperative.

5.1- "Pianificazione degli ormeggi e dei periodi di sosta

Acquisiti i programmi operativi di cui sopra, la pianificazione di massima degli ormeggi predisposta dall'Autorità Marittima, pertinente altresì gli eventuali movimenti portuali e/o disposizioni di dettaglio per i singoli accosti, verrà illustrata e discussa al fine di acquisire eventuali ulteriori utili pertinenti elementi nell'ambito di una riunione convocata annualmente dalla stessa Autorità, alla quale verranno invitati i rappresentanti dall'Autorità competente ad autorizzare i collegamenti di linea, dei Servizi tecnico-nautici, delle società armatrici;

Le soste delle unità che effettuano i collegamenti autorizzati dall'Autorità competente, qualora gli ormeggi ed esse dedicati non siano sufficienti in relazione alle richieste pervenute, saranno pianificate in funzione della disponibilità delle banchine/ormeggi interessati secondo i criteri di priorità di seguito elencati

1. unità la cui successiva corsa, effettuata dal Porto di Casamicciola nell'ambito di una linea autorizzata dall'autorità competente e dalla stessa caratterizzata con obbligo di servizio pubblico;
2. unità la cui successiva corsa viene effettuata dal Porto di Casamicciola nell'ambito di una linea autorizzata dall'autorità competente;
3. maggiore periodo di durata della linea nell'ambito della quale deve essere effettuata la corsa dal Porto di Casamicciola (annuale, stagionale etc);
4. minor tempo di sosta intercorrente tra l'ormeggio e la corsa da effettuare dal Porto di Casamicciola;

Nel caso in cui i periodi di sosta inoperosa richiesti non possano essere soddisfatti in relazione alla disponibilità degli ormeggi di cui all'art. 3, anche in relazione a quanto disposto dal secondo comma della stessa disposizione, in mancanza di elementi che consentano di individuare priorità ai sensi delle presenti disposizioni, come pure di eventuali specifici indirizzi in ordine alla destinazione delle aree interessate da parte dell'amministrazione competente, l'assegnazione degli stessi terrà conto dell'esigenza di garantire, alla luce dei profili pertinenti la

sicurezza della navigazione evidenziati nel presente provvedimento, l'equo utilizzo da parte dei soggetti interessati delle aree portuali quale bene pubblico destinato alla navigazione.

La sosta nelle banchine/ormeggi di cui al precedente art 3 potrà al massimo essere pari alla durata minima prevista dalla vigente contrattazione di categoria in materia di orario di riposo del personale marittimo nell'arco delle 24 ore.

Eventuali ulteriori periodi di sosta potranno essere consentiti solo qualora non siano presentate richieste di accosto occasionale, per l'evasione delle quali si renda necessaria la disponibilità dell'ormeggio interessato. In tal caso la prima unità a dover lasciar libero l'ormeggio sarà quella che ha effettuato il maggior periodo di sosta il cui movimento sia cronologicamente compatibile con l'eventuale successiva corsa di linea per la quale è prevista l'effettuazione da parte della stessa unità.

Ad eccezione del caso previsto dal precedente comma, non potranno essere accettate richieste di accosto occasionale per le quali si renda necessaria la disponibilità di banchina/ormeggio già occupata da unità in sosta, effettuata nei limiti previsti dal presente articolo e del successivo art. 8/2 ed autorizzata nell'ambito della programmazione periodica degli scali delle unità di linea.

Alla programmazione di massima sopra citata, l'Autorità Marittima darà poi attuazione di dettaglio – con le eventuali modifiche e correzioni che si dovessero rendere necessarie in relazione all'inserimento nella citata pianificazione di altre navi e/o di altre linee non preventivate ma autorizzate dalla Competente Autorità con provvedimenti di integrazione e/o rimodulazione del quadro accosti dei servizi di trasporto marittimo – previa redazione di un programma di accosti, comprensivo dei periodi di sosta e dei movimenti delle unità stabilita ai sensi delle presenti disposizioni.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dal successivo art 11, eventuali modifiche alla pianificazione degli ormeggi e delle soste conseguenti a cambiamenti delle corse programmate connesse a contingenti esigenze di carattere commerciale e/o tecnico delle compagnie di navigazione, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima e saranno effettuate a svantaggio dell'armatore interessato.

L'Ufficio Locale Marittimo fornirà le ulteriori disposizioni di dettaglio per la gestione operativa giornaliera degli accosti del Porto di Casamicciola.

5.2- Deroqhe

Lo stesso servizio potrà, in caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero necessario per ragioni di sicurezza, previa comunicazione anche per le vie brevi, disporre l'uscita dal porto delle singole navi, la modifica della pianificazione degli ormeggi e delle procedure di ingresso e di uscita dal porto.

Articolo 6

Movimenti delle navi/Arrivi/Partenze

L'ordine di precedenza di manovra tra più unità di stazza superiore a 20 Tsl che siano in procinto di impegnare il bacino di evoluzione e/o il canale di accesso al porto di Casamicciola viene stabilito in relazione al contenuto delle presenti disposizioni e comunicato dall'Autorità Marittima ai comandi di bordo, i quali devono ottenere pertinente nulla osta all'esecuzione della manovra, la quale dovrà essere effettuata al minimo numero di giri che consenta all'unità di manovrare in sicurezza.

Fatta salva ogni ulteriore valutazione del comando di bordo finalizzata a garantire la sicurezza della navigazione, il bacino di evoluzione portuale non può essere impegnato da unità in manovra, in ingresso od in uscita, in numero superiore a 1 (uno).

In relazione a quanto immediatamente precede, le unità di cui sopra in partenza non potranno mollare i propri ormeggi ed iniziare a muovere prima che si sia liberato lo spazio di manovra all'interno del bacino e di aver ottenuto la pertinente autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima. Analogamente le unità in ingresso dovranno attendere la pertinente autorizzazione all'entrata da parte dell'Autorità Marittima fuori del porto di Casamicciola, mantenendosi a debita distanza dall'imboccatura del porto al fine di non ostacolare le manovre di ingresso/uscita delle unità navali.

Una nave, non appena terminate le operazioni commerciali ed attuate le misure necessarie per la sicurezza del carico e del viaggio da intraprendere, qualora non autorizzata a soste non operative, deve comunicare di essere "pronta" a lasciare libero l'ormeggio non prima che siano stati tolti i mezzi di accesso a bordo, chiedendo all'Autorità Marittima il nulla osta alla partenza. Ottenuta l'autorizzazione alla partenza, questa deve avvenire entro 5 minuti dalla chiamata.

Le unità in arrivo nel Porto di Casamicciola ed in procinto di impegnare il canale di accesso, dovranno richiedere via radio il nulla osta all'ingresso non prima di 10 minuti rispetto all'ora di previsto passaggio al traverso del fanale verde.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'art 62 Cod. Nav., nei casi in cui si verifichi una imprevista concomitanza di arrivi/partenze, il cui contemporaneo movimento è incompatibile con le disposizioni del presente provvedimento, la precedenza nell'eseguire le manovre verrà di regola assegnata in relazione alla priorità di chiamata.

Qualora più utile per l'operatività del porto, verrà data priorità di manovra alle navi che, in relazione alle proprie capacità evolutive, siano in grado di liberare più rapidamente il bacino portuale e/o il canale di ingresso, come pure, per minimizzare l'alterazione della programmazione vigente, anche in relazione alle esigenze connesse alla gestione della viabilità delle aree portuali, a quelle in procinto di effettuare le proprie operazioni (entrata/uscita) in aderenza agli orari approvati, rispetto a quelle navi che portassero (in uscita/entrata) ritardi significativi (pari o superiori ai 30 minuti).

Le disposizioni dei comma che precedono si applicano a tutte le unità di stazza lorda superiore alle 20 tsl.

Non appena dovessero verificarsi situazione in relazione alle quali si prevedono ritardi significativi (pari o superiori a 30 minuti) sull'orario di previsto arrivo o di prevista partenza, i Comandi di bordo delle navi interessate sono tenuti ad effettuare, anche per le vie brevi, pertinente comunicazione indicandone le motivazioni all'Autorità Marittima, attenendosi successivamente alle disposizioni dalla stessa eventualmente impartite.

In merito a quanto immediatamente precede, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione, determinate da condizioni meteomarine particolarmente sfavorevoli e/o da specifiche diverse situazioni di emergenza e/o straordinarie.

Qualora vi siano navi alle quali è stato assegnato l'ormeggio della nave che ha terminato le operazioni commerciali, questa deve lasciare libero l'ormeggio entro 30 minuti dal termine delle stesse per essere eventualmente nuovamente ormeggiata secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima. Eventuali ritardi dovuti al completamento di una qualsiasi pratica, non annullano l'obbligo precedentemente stabilito.

In caso di mancata esecuzione di una partenza o di altro movimento previsto, il comando di bordo dell'unità interessata immediatamente e comunque prima di ogni successiva operazione dell'unità dovrà far pervenire all'Autorità Marittima estratto del giornale nautico dal quale si evincano le motivazioni della mancata esecuzione della prevista attività.

6.1 – Revisione della pianificazione degli ormeggi

Ritardi ingiustificati, comportamenti ostruzionistici, comunicazioni effettuate in anticipo o non conformemente alla presenti disposizioni, oltre che immediatamente sanzionate ai sensi del presente provvedimento, qualora ripetuti e causa di disservizi saranno dall'Autorità Marittima valutati nell'ambito di iniziative di competenza finalizzate ad una revisione della pianificazione degli ormeggi e delle soste a svantaggio dell'armatore delle unità i cui comandi di bordo dovessero essersene resi autori e responsabili.

Articolo 7 **Soste tecniche**

Le richieste di soste tecniche delle unità nel Porto di Casamicciola dovranno pervenire entro le ore 11,00 dei giorni feriali ed almeno 24 ore prima delle previste operazioni all'Autorità Marittima che ne valuterà l'autorizzazione compatibilmente con la destinazione di aree e banchine, in relazione alle esigenze commerciali del porto, fermi restando gli adempimenti previsti dalle altre disposizioni di legge e regolamentari.

Non è consentita la sosta tecnica per lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo che piccoli interventi che, in ogni caso autorizzati ai sensi del comma che precede ed effettuati in conformità con le disposizioni di cui all'Ordinanza 15/02 in data 08/03/02 dell'ufficio in intestazione, non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su veicoli o su altre navi.

E' comunque vietata la pitturazione fuori bordo.

Eventuali deroghe in materia di soste tecniche saranno esaminate esclusivamente in caso di comprovata necessità ed a condizione che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali, fatta salva l'applicazione di ogni ulteriore vigente pertinente normativa.

Articolo 8 **Soste inoperose**

Ad eccezione dei casi previsti dall'art articolo 5 e 6/u.c. del presente provvedimento, come pure fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10 relativamente al molo di sopraflutto, nel Porto di Casamicciola sono vietate le soste inoperose delle navi presso le banchine operative.

Qualora autorizzata ai sensi delle disposizioni citate, è in ogni caso consentita la sosta inoperosa presso le banchine di cui all'art 3 sub b) in numero non superiore a n° 1 (una) unità.

In merito a quanto immediatamente precede, ed in circostanze straordinarie e/o contingenti, eventuali deroghe potranno essere autorizzate dall'Autorità marittima al fine di garantire l'operatività del Porto e la sicurezza degli ormeggi.

Le disposizioni dei comma che precedono si applicano a tutte le unità di stazza lorda superiore alle 20 tsl.

La sosta presso le banchine operative potrà al massimo essere pari alla durata prevista dalla vigente contrattazione di categoria in materia di orario di riposo minimo che il personale marittimo deve osservare nell'arco delle 24 ore.

Articolo 9

Presenza minima dei componenti l'equipaggio delle navi in sosta nel porto

Oltre alla presenza a bordo di marittimi in numero e con qualifiche ritenute necessarie al fine di garantire la sicurezza degli ormeggi delle unità nel Porto di Casamicciola Terme in relazione alle condizioni meteomarine e/o generale situazione degli ormeggi e/o altre specifiche circostanze, nonché l'osservanza di quanto disposto al successivo art 10.4, il comando di bordo delle navi di stazza superiore alle 500 Tsl ormeggiate in sosta nel porto di Casamicciola Terme presso banchine operative e non impegnate in operazioni commerciali, dovrà comunque in ogni caso assicurare la presenza a bordo dell'unità delle seguenti aliquote minime di equipaggio entro 10 min da ogni esigenza riscontrata dallo stesso comando e/o manifestata dall'Autorità Marittima:

1. il comandante o n° 1 (uno) ufficiale di coperta munito di idoneo titolo ed in possesso di sufficiente esperienza, a giudizio del comandante della nave, per dirigere la manovra della stessa (per movimento o per eventuale uscita in mare);
2. n° 1 (uno) ufficiale di macchina con idoneo titolo per assumere la direzione della stessa;
3. un numero non inferiore a 3 (tre) del restante personale di coperta, di macchina e delle altre categorie costituenti l'equipaggio ed aventi attinenza con i servizi tecnici di bordo;

Ciascuna società armatrice delle unità tipo Ro/Ro scalanti il Porto di Casamicciola Terme dovrà garantire durante ogni periodo di sosta, anche non operativa, delle unità sociali, la costante presenza in banchina in prossimità del luogo di ormeggio di personale immediatamente reperibile telefonicamente e via radio VHF, in numero sufficiente e ritenuto idoneo a valutare e segnalare ai soggetti interessati ogni esigenza connessa alla sicurezza degli ormeggi.

Per il rimanente naviglio da traffico di stazza superiore alle 20 Tsl che sosta nel porto di Casamicciola Terme, deve essere assicurata a cura del comando di bordo la pronta reperibilità, anche telefonica mediante pertinente comunicazione all'Autorità Marittima, del capobarca/conducente e della componente minima dell'equipaggio sufficiente a garantire la pronta esecuzione di manovre in caso di emergenza o di improvvise esigenze operative.

Per qualsiasi diversa tipologia di unità eventualmente autorizzata ad ormeggiare in deroga alle disposizioni del presente provvedimento in via eccezionale e temporanea in relazione a circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima indicherà le aliquote minime di equipaggio che dovranno essere garantite a bordo dell'unità.

Articolo 10

Attività operativa e modalità di ormeggio

10.1- Operazioni delle navi Ro/Ro e delle navi passeggeri

Le operazioni commerciali delle navi tipo Ro/Ro e delle navi passeggeri nel porto di Casamicciola vengono effettuate di regola presso la banchina commerciale nei posti di ormeggio contraddistinti dai nn° 2-5.

In caso di condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e contingenti che lo rendessero indispensabile per ragioni di sicurezza, l'Autorità Marittima potrà autorizzare l'accosto anche presso diversi ormeggi ritenuti idonei ed utilizzabili.

Fermo restando quanto ulteriormente disposto dal precedente art. 8, presso la banchina commerciale è di regola consentito il contemporaneo ormeggio di unità tipo Ro/Ro in numero non superiore a 2 (due).

In relazione alle esigenze connesse alla sosta ed alle operazioni delle unità autorizzate in merito ai sensi e nei limiti delle presenti disposizioni, previa specifica richiesta della società o del comando di bordo di effettuare periodi di sosta inoperosa, sarà disposta la movimentazione in numero necessario, in ogni caso non superiore a n° 2 (due) per le motonavi tipo Ro/Ro, che hanno terminato le operazioni commerciali dalla banchina operativa in parola al molo di sopraflutto o, qualora quest'ultimo sia già interessato dalla presenza di altre unità, o per le specifiche caratteristiche tecnico/nautiche l'unità non possa usufruire di tale posto d'ormeggio, in rada.

In mancanza di elementi che consentano di individuare priorità nell'assegnazione di posti di ormeggio ai sensi delle presenti disposizioni o in funzione di esigenze connesse al regolare esercizio delle operazioni che interessano il sorgitore in argomento, come pure in assenza di eventuali specifici indirizzi in ordine alla destinazione delle aree interessate da parte dell'amministrazione competente, la movimentazione o l'ormeggio di unità destinate ad effettuare periodi di sosta inoperosa presso la banchina del molo di sopraflutto verrà autorizzata tenendo conto dell'esigenza di garantire, alla luce dei profili pertinenti la sicurezza della navigazione evidenziati nel presente provvedimento, l'equo utilizzo da parte dei soggetti interessati delle aree portuali quale bene pubblico destinato alla navigazione.

Quanto immediatamente precede potrà essere disposto altresì in relazione a condizioni meteomarine sfavorevoli e/o specifiche situazioni di manovrabilità limitata delle navi e/o circostanze straordinarie e/o contingenti che lo rendessero opportuno.

L'Ufficio Locale Marittimo fornirà le eventuali disposizioni di dettaglio per la gestione operativa giornaliera degli accosti del porto di Casamicciola.

10.2 – Situazioni di necessità

Ad integrazione di quanto già evidenziato al punto *sub* 5.2 dell'art. 5 e 10, nei casi nei quali lo ritenesse necessario o opportuno per motivi di sicurezza ed in relazione a circostanze straordinarie e non preventivate, l'Autorità Marittima potrà disporre che un ormeggio sia liberato o lasciato libero per la gestione o la prevenzione di situazioni di emergenza e/o necessità.

10.3- Disposizioni particolari per l'ormeggio e la sosta

I comandi di bordo delle navi che ormeggiano nel Porto di Casamicciola Terme, i quali dovranno disporre le modalità di ormeggio/ancoraggio ritenute necessarie in funzione delle condizioni meteorologiche in atto o previste, sono altresì tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:

1. la predisposizione di traversini e/o ulteriori cavi di ormeggio dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità marittima, alla quale il comando di bordo dovrà far pervenire pertinente estratto del giornale nautico parte II.
2. le unità tipo Ro/Ro dovranno essere dotate di un sistema di illuminazione posizionato a prora idoneo a consentire nelle ore notturne la visibilità della porzione di lunghezza fuori dall'acqua della catena delle ancore calate, che dovrà essere attivato dal comando di bordo non appena terminate le operazioni di ormeggio;
3. le navi in sosta devono apporre idonea segnaletica diurna ed adeguata illuminazione nelle ore notturne qualora i cavi di ormeggio e/o le passerelle/portelloni e/o altre sporgenze che non possano essere fatte rientrare al termine delle operazioni e quindi occupino il lato banchina in modo tale da rappresentare un potenziale pericolo per i veicoli o le persone in transito;
4. fatto salvo quanto ulteriormente disposto nei provvedimenti regolamentari nelle premesse richiamati, in occasione di sensibili aumenti del traffico (periodo estivo, festività pasquali, fine settimana etc) al fine di garantire il necessario livello di sicurezza per i passeggeri e gli operatori portuali, durante le operazioni di ormeggio/disormeggio le compagnie di navigazione armatrici dovranno predisporre il posizionamento di idonei accorgimenti quali, a titolo esemplificativo, corridoi e corsie di incanalamento, barriere amovibili, per delimitare l'area interessata dalle predette operazioni e consentire una sicura effettuazione delle operazioni di imbarco/sbarco, sia dei passeggeri che degli autoveicoli, nei casi nei quali gli accosti interessati siano sprovvisti di tali strutture, oppure, qualora sia ritenuto più efficace in relazione alle caratteristiche del singolo ormeggio, disporre la sorveglianza dell'area in parola ad opera di personale appositamente incaricato ed in numero adeguato in relazione alla tipologia di ormeggio ed al volume di traffico passeggeri/autoveicoli ;

In ogni caso i comandi di bordo dovranno curare che la nave sia sempre pronta a muovere e gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione ed estinzione degli incendi attivi e mantenuti in efficienza.

Articolo 11

Eventi di rilievo

Le compagnie di navigazione, i comandi di bordo, gli addetti ai servizi portuali e ogni altra persona impegnata in operazioni portuali in genere è tenuta a segnalare immediatamente all'Ufficio Locale Marittimo di Casamicciola Terme ogni evento di rilievo che riguarda la navigazione, la manovra, i movimenti portuali delle unità, l'effettuazione/non effettuazione delle partenze, la sosta delle navi nonché le strutture portuali e, comunque, ogni situazione che possa incidere e/o compromettere il regolare svolgimento dei servizi e/o generare pericoli.

Fatto salvo quanto ulteriormente previsto dall'Ordinanza 18/02, le compagnie di navigazione ed i comandi di bordo sono altresì tenuti in particolare a segnalare preventivamente all'effettuazione del singolo accosto/partenza ogni eventuale intervenuta modifica dei collegamenti di linea da/per il Porto di Casamicciola Terme e/o delle caratteristiche delle unità negli stessi impiegate.

Articolo 12

Ulteriori disposizioni

E' fatto comunque divieto ad ogni tipologia di unità di sostare e/o ormeggiare nelle aree portuali di cui al presente articolo in mancanza di espressa autorizzazione della competente Autorità Marittima.

E' in ogni caso fatto divieto per qualsiasi tipologia di unità l'ormeggio al di fuori delle aree e con diverse modalità previste da provvedimenti regolamentari dell'Autorità Marittima o disciplinate da titoli concessori;

Articolo 13
Pubblicità e Sanzioni

I trasgressori alle norme della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e più grave illecito e salve le maggiori responsabilità, saranno perseguiti in applicazione autonoma od in eventuale concorso con altre fattispecie, penali e/o amministrative, ai sensi dell'art. 1231 del Codice della Navigazione, dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del D.Lgs. 18.07.2005 n°171.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, con pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché tramite i locali organi di informazione.

Articolo 14
Entrata in vigore

La presente ordinanza entrerà in vigore dal giorno 13 luglio 2009, a partire dal quale il secondo periodo della lettera H dell'art. 1 dell'ordinanza 07/2003 datata 12.03.2003 emanata da questo Ufficio, è considerata disapplicata, analogamente ad ogni altra disposizione regolamentare, nella misura in cui la stessa risulti incompatibile o comunque dissimile con il presente provvedimento.

Ischia 10.07.2009

F.to IL COMANDANTE
T.V. (CP) Gabriele BONAGUIDI

Copia conforme all'originale
sottoscritta con firma
autografa e conservata
presso questo ufficio -
Art. 19 DPR 445/2000